

Risposta Ministero

Il D.P.R. n. 37/1998, così come stabilito dall'art. 1, comma 4, si applica alle sole attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.M. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto anche le procedure di deroga previste all'art. 6 del regolamento, debbono trovare applicazione limitatamente alle sole attività soprariportate.

Per quanto attiene al caso rappresentato delle residenze turistico-alberghiere e delle case ed appartamenti per vacanze, le stesse, come già chiarito a codesto ispettorato, non rientrano tra le attività di cui al punto 84 del D.M. 16 febbraio 1982, pur dovendo osservare le misure tecniche di sicurezza antincendio vigenti sotto la diretta responsabilità del titolare medesimo.

Qualora da parte dei titolari delle predette attività dovessero essere rappresentate ai Comandi provinciali VV.F. difficoltà in ordine al pieno rispetto della vigente normativa, non potrà quindi farsi ricorso all'istituto della deroga.

I comandi stessi, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 577/1982, forniranno appositi pareri in merito, acquisendo al riguardo anche l'avviso dell'Ispettorato regionale.

I Comandi VV.F. richiameranno l'attenzione dei titolari delle attività che l'attuazione delle misure tecniche, indicate nel parere, dovranno essere attuate sotto la diretta responsabilità degli stessi.

Resta comunque ferma la potestà di vigilanza in materia di sicurezza antincendio demandata ai Comandi VV.F..